



PROVINCIA di RAVENNA
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
Servizio Caccia e Pesca

La pesca sportiva è una disciplina alla portata di una larga fascia di utenza, senza limiti di età e/o fisici

La pesca è uno strumento di miglioramento individuale, un'educazione naturale che modella il carattere, insegnando la calma e la contemplazione, spingendo al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza della natura.

VADEMECUM DEL PESCATORE SPORTIVO NELLE ACQUE INTERNE

LIMITE TRA ACQUE MARITTIME E ACQUE INTERNE

Nei fiumi e nei canali sotto elencati, delimitati alla foce con manufatti artificiali, la delimitazione delle acque, ai fini della disciplina della pesca, è data dalla congiungente i punti terminali di detti manufatti:

- 1) Canale immissario delle saline
- 2) Canale Candiano
- 3) Fiume Lamone
- 4) Canale Destra Reno

Per tutti gli altri fiumi e canali la linea di delimitazione fra le acque marine e le acque interne, ai fini della disciplina della pesca, è data dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare (battigia).

1.0) Esercizio della pesca

- La licenza che autorizza l'esercizio della pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui siano riportati i dati anagrafici. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo "B" che ha validità di 1 anno a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.
Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di tipo "C" che ha validità di 30 giorni a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 6,82 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.

Non sono tenuti all'obbligo del versamento le seguenti categorie:

- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3.

- I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" e la pesca ai salmonidi in acque classificate "C" devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

1.1) SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto valgono le norme regionali in materia di pesca acque interne ed in particolare:

- **L.R. 11/2012** "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";
- **Regolamento Regionale n. 29/93** "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna";
- **D.G.R. n. 3544/93** "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla LR 22/02/1993, n. 11 (art. 16 – comma 17)"; • **Del. G.R. n. 336/94** "LR n. 11/93, art. 16 Tesserino per la pesca controllata – Direttive e norme di attuazione";
- **D.G.R. n. 5463/93** "LR 11/93 art. 13. Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento"

1.2) CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA

In Provincia di Ravenna sono **CLASSIFICATE A** tutte le acque superficiali ricomprese nella zona così delimitata:

Confine Sud: segue il confine di provincia dal mare alla SS 16 Adriatica.

Confine Ovest: (direzione sud - nord) dall'intersezione fra il confine con la provincia di Forlì-Cesena e la SS 16, segue quest'ultima fino alle saline di Cervia, continua lungo il canale circondariale (incluso) delle saline fino a ricongiungersi con la Via Romea Nord del comune di Cervia, prosegue lungo la via Romea Nord fino al fiume Savio, (qui la strada entra nel territorio del Comune di Ravenna e prende il nome via Romea Sud). Segue la via Romea Sud fino allo svincolo di Classe, da qui via Classicana SS 67 fino all'intersezione con i Fiumi Uniti, da qui scende lungo l'argine DX fino alla chiusa Rasponi per risalire per l'argine SX fino alla ferrovia RN-FE e da qui, lungo la ferrovia, fino alla stazione FS di Ravenna. Prende la linea ferroviaria a servizio della zona industriale fino all'intersezione con via Romea Nord. Segue la via Romea Nord fino allo Scolo via Cupa, scende l'argine DX dello Scolo via Cupa fino all'impianto idrovoro "Canala - Valtorto, da qui passa all'argine SX dello Scolo Canala e torna alla via Romea Nord che viene seguita fino all'intersezione con l'argine DX dello Scolo via Cerba, scende fino all'impianto idrovoro "Via Cerba" per passare all'argine SX, risale fino al ponte della via Romea Nord (S.S.309). Segue la statale fino al canale Fossatone, scende l'argine DX per circa trecento metri fino al primo sbarramento, da qui passa all'argine SX e risale fino al ponte della via Romea Nord (S.S.309). Segue la statale fino all'argine DX del canale Destra di Reno e lo risale fino alla chiusa di Mandriole. Scende lungo l'argine sinistro del Canale Destra di Reno fino all'intersezione con via Romea Nord, che viene seguita fino all'argine DX del fiume Reno. Risale l'argine destro del fiume fino alla chiusa di Volta Scirocco.

Confine Nord: dalla chiusa di Volta Scirocco sale lungo l'argine SX del fiume Reno fino al confine provinciale e da qui scende lungo quest'ultimo fino al mare includendo la parte di valli di Comacchio ricomprese in provincia di Ravenna.

Confine Est: delimitazione fra acque marittime ed acque interne;

ZONA ITTICA OMOGENEA B:

Tutte le acque superficiali comprese fra il confine ovest della zona ittica omogenea A e la SS 9 Emilia;

ZONA ITTICA OMOGENEA C:

Tutte le acque superficiali comprese a sud della SS 9 Emilia, con l'eccezione degli affluenti del torrente Senio e del fiume Lamone compresi nell'elenco delle acque D

ZONA ITTICA OMOGENEA D:

1) Affluenti del torrente Senio:

Torrente Sintria: dal ponte di Cavina al confine di provincia;
Torrente Cestina: tutto il corso;

2) Affluenti del fiume Lamone:

Rio di Purocielo: tutto il corso;
Rio di Campososio: tutto il corso;
Rio Corneto: dal ponte in località Cà Boscone alla sorgente;

1.3) ATTREZZI CONSENTITI

■ **Nelle acque di categoria <<A>>** ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.

2. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.

b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;

c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

c) bis. sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

■ **Nelle acque di categoria <>** sono consentiti:

- a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
- b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
- c) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.

■ **Nelle acque di categoria <<C>>** ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una sola canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

■ **Nelle acque della zona <<D>>**, la pesca è consentita ad ogni pescatore esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

- a) una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
- c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca <<artificiale>>.

Nell'esercizio della pesca in acque "D" è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone ed è vietato ogni tipo di pasturazione.

1.4) PERIODI DI PESCA

- Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

- In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sotto riportati:

SPECIE	Periodo di divieto
Barbo comune	1/4 - 31/5
Barbo canino	1/4 - 31/5
Carpa	15/5 - 30/6
Cheppia	1/5 - 30/6
Gambero	1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume	1/1 - 31/12
Granchio	1/1 - 31/12
Luccio	15/12 - 15/4
Persico reale	1/4 - 31/5
Salmerino	Dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo
Scazzone	1/1 - 31/12
Storioni	1/1 - 31/12
Temolo	1/10 - 31/5
Tinca	15/5 - 30/6
Trota fario	Dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo

1.5) DIVIETI

E' vietata la pesca:

- a) con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
- b) con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;
- c) con l'impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;
- d) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- e) **con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;**
- e) con reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti dalle dighe di sbarramento;
- f) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;

- È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze.

1.6) ORARI DI PESCA

- L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

- Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

- **Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.**

- Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pesce gatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica il termine della giornata di pesca è stabilito **comunque** alle ore 24.00. Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

- Nelle acque "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

1.7) MISURE MINIME DI CATTURA

- È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sotto indicata:

SPECIE	MISURA MINIMA	SPECIE	MISURA MINIMA
Anguilla	30 cm	Orata	24 cm
Barbo comune	16 cm	Passera pianuzza	12 cm
Barbo canino	16 cm	Persico trota	16 cm
Carpa	30 cm	Persico reale	16 cm
Cavedano	16 cm	Pigo	18 cm
Cefalo e Muggini	20 cm	Salmerino	25 cm
Cheppia	25 cm	Spigola o Branzino	27 cm
Go	12 cm	Temolo	28 cm
Luccio	40 cm	Tinca	25 cm
		Trota Fario	22 cm

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

- **La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi.** È consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esche di tipo artificiale.

- È vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone e comunque non comprese nel seguente elenco:

Alborella, Anguilla, Barbo canino, Barbo comune, Bottatrice, Carpa, Cavedano, Cefalo, Cheppia, Cobite, Ghiozzo padano, Go, Gobione, Lampreda di fiume, Lampreda di mare, Lasca, Latterino, Luccio, Muggine bodega, Muggine dorato, Muggine calamita, Muggine musino, Nono, Orata, Passera, Persico reale, Pigo, Rovella Sanguinerola, Savetta, Scardola, Scazzone, Spigola, Spinarello, Storione cobice, Storione comune, Tinca, Triotto, Trota fario, Vairone.

1.8) LIMITI QUANTITATIVI DI CATTURA

- La pesca dei salmonidi (Trota fario, ecc.) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore.

- La pesca dei timallidi è limitata nella giornata a non più di due esemplari per pescatore.

- Ai fini statistici e di controllo, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nella zona classificata "D".

- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sotto indicate:

ZONE "A" Kg 7

ZONE "B" Kg 4

ZONE "C" e "D" Kg 3 compresi i salmonidi e i timallidi

- È fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.

Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.

1.9) LIMITE ALLA DETENZIONE E ALL'USO DI ESCHE E PASTURE

- Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture è fissato nelle quantità sotto indicate:

ZONA "A" - Kg 7 nelle acque fluenti, - Kg 5 nelle acque di bonifica.

ZONA "B" - Kg 4 in tutte le acque.

ZONA "C" - Kg 1 in tutte le acque.

ZONA "D" - Nessuna pasturazione è consentita.

1.10) CATTURA DELLE RANE

- LA CATTURA DELLE RANE È VIETATA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

LE DISPOSIZIONI SOPRA RIPORTATE SONO DA RITENERSI COME SINTESI ORIENTATIVA E NON COMPLETA DELLA NORMATIVA VIGENTE.

2.0) AMBITI PROTETTI

2.1) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA

1) VALLE MANDRIOLE (Valle della Canna)

La zona, sita in Comune di Ravenna, è così delimitata:

- Nord: Argine destro Scolo Rivalone;
- Est: Strada Statale Romea Nuova;
- Sud: Carraia adiacente Fiume Lamone;
- Ovest: Argine ovest Valle Mandriole;

sviluppano all'interno dell'omonima Oasi Naturale e parte integrante del Parco del Delta;

2) VALLE DI PUNTE ALBERETE

La zona, sita in Comune di Ravenna, è così delimitata:

- Nord: Argine sinistro Fiume Lamone;
- Est: Strada Statale Romea Nuova;
- Sud: Argine sinistro Scolo Fossatone;
- Ovest: Confini proprietà Coop. Agr. Braccianti S. Alberto;

sviluppano all'interno dell'omonima Oasi Naturale e parte integrante del Parco del Delta

Nelle zone di ripopolamento e frega di cui al punto 1) e 2) l'esercizio della pesca è sempre vietato.

2.2) ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE

- 1) **"PRESIOLA"**, nel torrente Sintria, in comune di Brisighella, nel tratto compreso fra **Cà Fontana**, (in località Presiola) e il **confine con la Provincia di Firenze**;
- 2) **"FOSSO GHIAIA"** nel tratto, del canale medesimo, compreso fra la S.S. 16 Adriatica e il "Ponte Gustavo", in Comune di Ravenna;
- 3) **"BEVANO ORTAZZO"** nel tratto, del torrente medesimo, ricompreso nella zona B del parco del Delta del Po', in comune di Ravenna;
- 4) **"CANALE PERGAMI"** nel tratto, del canale medesimo, ricompreso nella zona B del parco del Delta del Po', in comune di Ravenna
- 5) **"FOCE BEVANO"** nel tratto, del torrente medesimo, ricompreso nella zona B del parco del Delta del Po', in comune di Ravenna;
- 6) **"ERRANO"** nel bacino sottostante la chiusa di Errano, nel fiume Lamone in comune di Faenza;
- 7) **"VOLTA SCIROCCO"** nel tratto, del canale adduttore, compreso fra il fiume Reno e la scala di risalita e nel tratto di braccio morto del Reno compreso fra la scala di risalita e il fiume Reno a valle; in Comune di Ravenna

Nelle zone di protezione integrale l'esercizio della pesca è sempre vietato.

2.3) ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE, nel fiume Lamone e nel torrente Senio DIVIETO DI PESCA DAL 15/04 AL 31/05 DI OGNI ANNO

FIUME LAMONE:

- 1) Z.P.S.I. **"SCAMPELLUCCIO"**: nel tratto compreso fra il ponte di Scampelluccio e il ponte della Ferrovia, in località San Cassiano, in comune di Brisighella, per uno sviluppo di ml 1200;

TORRENTE SENIO (Comune di Riolo Terme)

- 1) Z.P.S.I. **"BUBANI"**: da m.50 a monte dello sbarramento Bubani, fino al ponte della S.S. 306, per uno sviluppo di ml 200;
- 2) Z.P.S.I. **"RONDINELLA"**: da m.30 a monte dello sbarramento Rondinella a 100 metri a valle del 1° SCARICO del depuratore comunale, per uno sviluppo di ml. 300;
- 3) Z.P.S.I. **"SCHIAVIO"**: da m.20 a monte dello sbarramento Schiavio a 50 metri a valle della passerella in legno, per uno sviluppo di ml. 250;

TORRENTE SENIO (Comune di Castel Bolognese)

- 4) Z.P.S.I. **"TEBANO"**: da m.30 a monte dalla chiusa di Tebano, fino allo sbarramento in sassi a valle, per uno sviluppo di ml 600

Nelle zone di protezione sopra elencate l'esercizio della pesca è vietato dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno.

2.4) ALTRI DIVIETI DI PESCA

L'esercizio della pesca è vietato nelle Riserve Naturali dello Stato e nelle acque superficiali ricomprese nelle zone A e B del Parco del Delta.

3.0) ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA

3.1) ZONE PER IL CARP FISHING

- 1) "CARP-FISHING FIUME RENO", nel Fiume Reno, in comune di Ravenna, in acque di categoria B, nel tratto compreso tra il Ponte della Bastia e lo sbarramento di Volta Scirocco, con l'esclusione dei tratti di argine sinistro ricadenti in provincia di Ferrara.

L'esercizio della pesca nella zona di cui sopra è regolamentato come segue:

- È consentita la pesca notturna della Carpa (*Cyprinus carpio*) con la tecnica del Carp-fishing;
- obbligo di ami sprovvisti di ardiglione;
- per la pesca della carpa sono ammesse esclusivamente esche vegetali e/o di origine vegetale;
- obbligo immediato di rilascio delle specie ittiche autoctone;
- obbligo di usare tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant'altro, durante le operazioni di slamatura;
- obbligo del guadino per salpare il pesce;

Nelle ore diurne, per il periodo di divieto di pesca alla carpa e per quanto non indicato espressamente nelle presenti modalità valgono le limitazioni e i divieti previsti dalla L.R. 11/2012 e dai regolamenti vigenti

3.2) ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO

- 1) "CANALE RIVALONE", in comune di Ravenna, nel tratto tra la S. S. Romea e l'impianto idrovoro a valle,
- 2) "SCOLO CANALA", in comune di Ravenna, nel tratto compreso tra la S.S. Romea e le paratoie a valle
- 3) "CANALE DX RENO", in comune di Ravenna, in acque di categoria B, nel tratto compreso fra il ponte di Via Destra Senio e il ponte di Via Sant'Alberto;

L'esercizio della pesca nelle zone di cui sopra è regolamentato come segue:

- Utilizzo da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami, l'uso di attrezzi diversi è vietato;
- obbligo di uso di "nasse" aventi diametro di almeno 40 cm. e lunghezza tale da permettere che almeno 50 cm. del tratto terminale siano sommersi;
- obbligo di mantenere il pesce in vivo, usando tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant'altro;
- Obbligo di rilascio del pesce a fine pesca ed ogni qualvolta si cambi postazione.

3.3) ZONE A CATTURABILITA' LIMITATA

- 1) "COTIGNOLA", nel Torrente Senio, tratto compreso tra il Ponte di Felisio, fino al Ponte della Chiusaccia a Cotignola, in acque di categoria B, una zona a regime speciale di pesca;

L'esercizio della pesca nella zona di cui sopra è regolamentato come segue:

- utilizzo della sola canna;
- obbligo immediato di rilascio del pescato, operando con la massima cura per non danneggiarlo;
- è ammessa la detenzione di **un unico capo "trofeo" da scegliersi fra:**
 - Carpa (*Cyprinus carpio*) con misura minima cm. 40,
 - Tinca (*Tinca tinca*) con misura minima cm. 30;
 - Luccio (*Esox lucius*) con misura minima cm. 50;
 - Persico Reale (*Perca fluviatilis*) con misura minima cm 22
 - Anguilla (*Anguilla anguilla*) con misura minima cm. 40,
- ami sprovvisti di ardiglione;
- larva di mosca carnaria, detenzione massima ammessa gr. 500, sia essa utilizzata quale esca e/o pastura;
- divieto di pesca in coincidenza col periodo di frega: 15 Maggio, 30 Giugno di ogni anno;
- è ammesso l'uso di idoneo cestino per la detenzione del capo "trofeo" e l'uso del guadino esclusivamente per salpare il pesce;

3.4) ZONE PER LA PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI E CATTURABILITA' LIMITATA.

- 1) **RIO CORNETO**, in acque di categoria D, in località San Cassiano del comune di Brisighella, nel tratto compreso tra il ponticello situato nei pressi di Cà Boscone e la sorgente.
- 2) **RIO VALNERA (Rio di Campodosio)**, in acque di categoria D, per l'intero corso del rio di Campodosio, in comune di Brisighella.

L'esercizio della pesca nelle zone di cui sopra è regolamentato come segue:

- obbligo immediato di rilascio del pescato, operando con la massima cura per non danneggiarlo;
- è ammessa la detenzione di un capo da "trofeo" di trota fario (*Salmo trutta trutta*), con misura minima cm. 26, barbo (*barbus specie*) e cavedano (*leuciscus cephalus cabeda*) con misura minima cm. 20;
- uso di sole esche artificiali, con esclusione di quelle "gomgnose", munite di ami singoli sprovvisti di ardiglione;
- divieto assoluto di uso e detenzione di prodotti per pasturazione;
- è ammesso l'uso di idoneo cestino per la detenzione del capo "trofeo" e l'uso del guadino esclusivamente per salpare il pesce;
-

- 3) **"ZATTAGLIA"** nel torrente Sintria, tratto compreso tra il Ponte di Cavina in località Zattaglia e Cà Fontana in località Presiola, in acque di categoria D;

- 4) **"PUROCIELO"** nell'intero corso del Rio di Cò (Rio di Purocielo), in comune di Brisighella, in acque di categoria D;

L'esercizio della pesca nelle zone di cui sopra è regolamentato come segue:

- obbligo immediato di rilascio del pescato, operando con la massima cura per non danneggiarlo; è ammessa la detenzione di un capo da "trofeo" di trota fario (*Salmo trutta trutta*), con misura minima cm. 30;
- uso di sole esche artificiali (escluso esche "gomgnose") munite di ami singoli e/o multipli sprovvisti di ardiglione;
- divieto assoluto di uso e detenzione di larva di mosca carnaria, lombrico, uova di salmone e di ogni altro tipo di pastura; è ammesso l'uso di idoneo cestino per la detenzione del capo "trofeo" e l'uso del guadino esclusivamente per salpare il pesce;
- divieto di pesca dalle ore 19 della prima domenica di ottobre, alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo.

3.5) ZONE PER LA PESCA CON LIMITAZIONI TEMPORALI

- 1) **"BOESIMO"** nell'invaso formato dal Rio di Boesimo, in località Boesimo del comune di Brisighella, in acque di categoria C, in Comune di Brisighella.

L'esercizio della pesca nella zona di cui sopra è regolamentato come segue:

- divieto di pesca dalle ore 19 della prima domenica di ottobre, alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo.

3.6) ZONE NO KILL

- 1) **"SAN CASSIANO"**, nel Fiume Lamone, tratto compreso tra la passerella in tubi di cemento sita a valle del Cimitero di Strada Casale-S.Eufemia e il Ponte della ferrovia in località San Cassiano, in comune di Brisighella, acque di categoria C,
- 2) **"BAFFADI"**, istituita nel Torrente Senio, tratto compreso tra e il ponte in località PIANETA CAVALLINA ed il confine della Provincia di Ravenna, in comune di Casola Valsenio, acque di categoria C

L'esercizio della pesca nelle zone di cui sopra è regolamentato come segue:

- obbligo immediato di rilascio del pescato, operando con la massima cura per non danneggiarlo;
- ami sprovvisti di ardiglione;
- larva di mosca carnaria, detenzione massima ammessa gr. 500, sia essa utilizzata quale esca e/o pastura;
- divieto di pesca in coincidenza col periodo di frega: 15 aprile - 31 maggio di ogni anno;
- divieto assoluto di uso e detenzione di qualsiasi nassa, cestino, ecc., atto a favorire la detenzione del pescato.
- E' ammesso l'uso del guadino per salpare il pesce.

Esclusivamente nella ZRSP "SAN CASSIANO" si applicano le seguenti deroghe:

- E' consentito, annualmente, lo svolgimento di otto competizioni con un massimo di trenta partecipanti per gara;
- E' vietato disputare gare nei mesi di luglio e agosto;
- Durante le gare autorizzate è consentito:
 - mantenere il pesce in vivo, con l'obbligo di rilascio a fine pesca ed ogni qualvolta si cambi postazione;
 - per il mantenimento del pesce in vivo è obbligatorio l'uso di "nasse" aventi diametro di almeno 40 cm. e lunghezza tale da permettere che almeno 50 cm. del tratto terminale siano sommersi;
 - detenere fino ad un massimo di gr 1000 di larva di mosca carnaria, sia essa utilizzata quale esca e/o pastura.

3.7) ZONE NO KILL PER SPECIE

- 1) **"LAMONE"**, nel fiume Lamone nel tratto compreso fra la chiesa "Carrarino" e il ponte situato in località Torri/Grattacoppa in comune di Ravenna, in acque di categoria B.

L'esercizio della pesca nella zona di cui sopra è regolamentato come segue

- Obbligo immediato di rilascio di tutti gli esemplari di **Iuccio** (*Esox lucius*) catturati, operando con la massima cura per non danneggiarli;
- Divieto assoluto di uso del pesciolino (vivo o morto) come esca.
- Obbligo di uso, per le esche artificiali, di ami singoli e/o multipli sprovvisti di ardiglione;
- Divieto di pesca con esche artificiali nel periodo compreso fra il 15 dicembre e il 15 aprile

2) "SAVIO ABBANDONATO" nel fiume Savio, nel tratto denominato "Savio abbandonato", in comune di Ravenna;
L'esercizio della pesca nella zona di cui sopra è regolamentato come segue:

- Obbligo immediato di rilascio di tutti gli esemplari di **persico reale** (*Perca fluviatilis*) catturati, operando con la massima cura per non danneggiarli;
- Obbligo di uso, per le esche artificiali, di ami singoli e/o multipli sprovvisti di ardiglione;
- Divieto totale di pesca nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno;

3.8) DIVIETO DI PESCA CON LA BILANCELLA

- 1) **Canale Fossatone e Canale Collettore** dal Fiume Lamone alla diga di sbarramento presso la canaletta Anic;
- 2) **Fiume Montone** dal ponte della Via Santuzza alla Chiusa S.Marco;
- 3) **Torrente Bevano** dal Ponte Rosso al ponte della Ferrovia a valle;
- 4) **Scolo Acquara** dal Ponte della E 45 al Ponte della ferrovia a valle;
- 5) **Canale Emiliano -Romagnolo**, intero tratto scorrente in provincia di Ravenna;
- 6) **Canale dei Mulini** in località Taglio Corelli, nel tratto compreso fra il ponte della Strada Statale 16 e la confluenza con il Canale Destra di Reno.

3.9) ZONE di DIVIETO TEMPORANEO di PESCA

Divieti temporanei di pesca potranno essere istituiti in canali o corsi d'acqua soggetti a condizioni ambientali particolarmente critiche o tali da rendere eccessivamente vulnerabile la fauna ittica.

4.0) CAMPI DI GARA

4.1) CAMPI DI GARA PERMANENTI

- 1) Campo di gara "Via Cerba"- nel tratto di ml. 2.500 a monte dell'idrovora Via Cerba;
- 2) Campo di gara "Canale dei Molini" - km 2,2, in località Taglio Corelli, nel tratto compreso fra il ponte della Strada Statale 16 e la confluenza con il Canale Destra di Reno;
- 3) Campo di gara "Destra Reno" nel canale Destra Reno, dalla confluenza con il Torrente Senio, alla chiusa di Mandriole, per uno sviluppo di ml 14.300;
- 4) Campo di gara "La Canala" nello scolo Canala in Comune di Ravenna nel tratto di ml.960, compreso tra S.S. Romea e le paratoie a valle;
- 5) Campo di gara "Rivalone" nel canale Rivalone in comune di Ravenna, nel tratto di ml. 1460, compreso tra la S.S. Romea e l'impianto idrovoro a valle;
- 6) Campo di gara permanente denominato "Fiumi Uniti" nel Fiumi Uniti in Comune di Ravenna, nel tratto compreso fra l'ultimo sbarramento (chiusa Rasponi) che divide l'acqua salata dall'acqua dolce e la "zona orti" a monte per un tratto di ml. 1800;

4.2) CAMPI DI GARA TEMPORANEI

- 1) Torrente Senio - dal ponte della Via Emilia in località Ponte del Castello al confine con la Provincia di Firenze;
- 2) Fiume Lamone - dal ponte della Via Emilia in comune di Faenza al confine con la Provincia di Firenze;
- 3) Fiume Montone - dalla confluenza con il fiume Ronco al confine con la provincia di Forlì;
- 4) Fiume Ronco - dalla confluenza con il fiume Montone al confine con provincia di Forlì;
- 5) Fiumi Uniti - dalla Chiusa Rasponi alla confluenza dei Fiumi Ronco e Montone;

Il presente vademecum è stato stampato in 500 copie formato tascabile e 100 copie in formato manifesto; la diffusione è avvenuta attraverso le Associazioni piscatorie, l'U.R.P. della Provincia e dei Comuni, gli esercizi di articoli Caccia e Pesca, le sedi locali della Polizia Provinciale e gli uffici del Servizio Caccia e Pesca della provincia.

La capillarità dell'informazione può essere ritenuta sufficiente per colmare eventuali lacune nei tabellamenti.

Tabellamento , art. 10, comma 6, L.R. 11/2012

Art. 10 Zone di tutela della fauna ittica

6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, ("zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca") rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione